

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 175

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Relatore Gianluca ROSSI)

approvata nella seduta del 22 novembre 2016

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO AL DETTAGLIO E ASSICURATIVI PREASSEMBLATI PER QUANTO RIGUARDA LA DATA DI APPLICAZIONE (COM (2016) 709 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 2 dicembre 2016

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP;

ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: a) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; b) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; c) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (IBIP) distribuiti o venduti nell'Unione; d) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

ricordato che questa Commissione, nell'ambito del parere favorevole espresso in data 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato tra l'altro la contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che:

la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;

il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;

il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto di tali preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di «confirmare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato», vista la di straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso;

esprime un orientamento favorevole al rinvio al 1° gennaio 2018 della data di applicazione del citato regolamento n. 1286/2014, rimarcando sia la correttezza della base giuridica che il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento, per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP, al fine di rendere più efficace la tutela dei risparmiatori.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GUERRA)

22 novembre 2016

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso si limita a rinviare di un anno (dal 31 dicembre 2016 al 1° gennaio 2018) la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (regolamento PRIIP), come richiesto dal Parlamento europeo e da 23 Stati membri, in seguito al respingimento, da parte del Parlamento europeo, del progetto di regolamento delegato della Commissione europea, con conseguente incertezza giuridica circa l'applicazione di talune disposizioni del regolamento PRIIP;

ricordato che il regolamento PRIIP, al fine di migliorare la tutela degli investitori al dettaglio, stabilisce regole uniformi su: a) il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (*KID*) che deve essere redatto dagli ideatori dei PRIIP; b) gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP; c) i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (*IBIP*) distribuiti o venduti nell'Unione; d) procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; e) sanzioni amministrative e altre misure amministrative;

considerato che:

la Commissione europea, il 30 giugno 2016, ha adottato il regolamento delegato che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016) 3999), ai sensi dell'articolo 30 del regolamento PRIIP;

il paragrafo 5 dell'articolo 30 del regolamento PRIIP stabilisce che il regolamento delegato entri in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato;

il Parlamento europeo ha approvato, il 14 settembre 2016, una risoluzione con cui ha sollevato obiezioni al regolamento delegato, ai sensi del predetto articolo 30 del PRIIP, impedendone l'entrata in vigore. Nella risoluzione, il Parlamento europeo chiede, inoltre, alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle sue preoccupazioni e, conseguentemente, di presentare una proposta volta a posticipare la data di entrata in vigore del regolamento PRIIP;

in particolare, il Parlamento europeo ritiene che «sarebbe fuorviante per gli investitori eliminare il rischio di credito dal calcolo della categorizzazione del rischio di prodotti assicurativi», che «l'atto delegato adottato dalla Commissione contiene lacune nella metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento» e che «la mancanza di orientamenti dettagliati nel regolamento delegato sulle segnalazioni di comprensibilità crea un grave rischio di incoerenza nell'applicazione di questo elemento nel documento contenente le informazioni chiave in tutto il mercato unico». Di conseguenza, «le norme stabilite nel regolamento delegato, se lasciate invariate, rischiano di essere in contrasto con lo spirito e lo scopo della legislazione, che è quello di fornire informazioni chiare, comparabili, comprensibili e non ingannevoli sui PRIIP agli investitori al dettaglio»;

ricordato che questa Commissione, nell'ambito delle osservazioni formulate il 21 settembre 2016 sullo schema di decreto legislativo n. 326, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento PRIIP, ha rilevato la predetta contrarietà del Parlamento europeo e ha ritenuto che ciò non osti all'entrata in vigore del decreto legislativo, il quale subordina la propria efficacia alla data di applicazione del regolamento europeo;

considerato che la Commissione europea, in data 15 novembre 2016, nel trasmettere la proposta di regolamento ai fini dello scrutinio sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, chiede ai parlamenti nazionali di «confermare entro il 28 novembre 2016, se possibile, che non intendono inviare un parere motivato», vista la straordinaria urgenza dell'atto legislativo trasmesso,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che è la medesima base del regolamento PRIIP;

i principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono rispettati in quanto la proposta si limita a conseguire l'obiettivo di rinviare la data di applicazione del regolamento per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'emanazione di un nuovo regolamento delegato relativo al documento contenente le informazioni chiave (KID), che tenga conto delle considerazioni formulate dal Parlamento europeo, al fine di consentire l'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP, da parte delle autorità competenti e degli ideatori di PRIIP.

